

**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
Deliberazione: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
EX ART. 20, D.LGS. 19/8/2016 N. 175**

**COMUNE DI VILLAR PEROSA
PROVINCIA DI TORINO**

IL REVISORE DEL CONTI

Richiamato l'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b. 2), che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica equilibri e variazioni di bilancio;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga *“espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”*;

Richiamato altresì l'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), il quale prevede:

1., le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 83 del 26.9.2017 avente ad oggetto “REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 24 D.LGS 19/08/2016 NR. 175 E S.M.I”, ratificata con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30.11.2017;

Esaminati l'esito della ricognizione effettuata come risultante dall'allegato A) alla proposta di delibera;

Preso atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente il regolamento di comunale di contabilità;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, lì 14/12/2023

L'organo di revisione

Dott.ssa Alessia Zitiello

